

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei
luoghi di lavoro.

ART. 27

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medicocompetente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce illavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;

b) il comma 2 è abrogato.